

D.M. 28 aprile 2006 ^ω.

Disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del [D.M. 5 agosto 2004](#) nel settore dello zucchero.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 795/2004](#) della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 796/2004](#) della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1973/2004](#) della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della [legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella [legge 3 agosto 2004, n. 204](#), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il [decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#), concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto ministeriale 5 agosto 2004](#), recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il [decreto ministeriale 24 settembre 2004](#), recante disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 8 e 9 del [decreto ministeriale 5 agosto 2004](#);

Visto il [decreto ministeriale 24 marzo 2005](#), relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) concernente la gestione della riserva nazionale;

Visto il [decreto ministeriale 10 aprile 2006](#), relativo alle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per l'applicazione dell'art. 69 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) nel settore della barbabietola da zucchero;

Ritenuta la necessità di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2006;

Decreta:

1. Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

1. Il comma 1 dell'art. 8 del [decreto ministeriale 5 agosto 2004](#) è sostituito dal seguente:

«1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine, degli ovicapri e della barbabietola da zucchero viene operata una trattenuta commisurata come segue: 8% della componente settoriale seminativi, 7% della componente settoriale carni bovine, 5% della componente settoriale ovicapri e 8% della componente settoriale barbabietola da zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento».

2. Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero.

1. Dopo l'art. 1 del [decreto ministeriale 24 settembre 2004](#) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero). - 1. Nel settore della barbabietola da zucchero la trattenuta di cui all'art. 8 del [decreto ministeriale 5 agosto 2004](#) viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

2. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 euro/ha».

3. Modalità per il calcolo delle medie regionali.

L'allegato B del [decreto ministeriale 24 marzo 2005](#), già modificato con il [decreto ministeriale del 10 aprile 2006](#), è sostituito dall'allegato B del presente decreto.

4. Modifica dell'art. 2 del [decreto ministeriale 10 aprile 2006](#).

1. All'art. 2, comma 2, del [decreto ministeriale 10 aprile 2006](#), è aggiunta la seguente frase: «A tal fine l'AGEA, a richiesta dell'interessato, è autorizzata a

determinare il numero di ettari anche sulla base di altri dati oggettivi documentali».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del [decreto ministeriale 24 marzo 2005](#) si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

omissis

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

- a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
- b. superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento e le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.